

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

POLIZZA ALL RISKS Edifici/Edifici Storici

La presente polizza è stipulata tra il

Comune di Rho
Piazza Visconti, 24
20017 Rho (MI)
C.F. e P. IVA 00893240150

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata della polizza

Dalle ore 24.00 del:	30.09.2024
Alle ore 24.00 del :	30.09.2029

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	30.09
frazionamento annuale	

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione;
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero il Contraente della presente applicazione riportato in frontespizio;
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione;
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati;
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione;
Danni consequenziali:	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso;
Danni indiretti:	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
Valore Intero:	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6;
Primo Rischio Assoluto:	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

	riportati alla Sezione 6;
Enti assicurati	Fabbricati, impianti, macchinari, contenuto, valori, opere d'arte e quant'altro oggetto materiale e non oggetto della presente assicurazione;
Fabbricati	Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti fissi al servizio dei fabbricati in genere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, aziende agricole, cimiteri e monumenti e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i fabbricati in legno (in tutto o in parte), i capannoni pressostatici, gazebo e tendostrutture (anche se telonati purché ancorati a terra), pagode e simili. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri e le cancellate di recinzione in genere, le mura e le opere di fortificazione, nonché pontili, attracchi, passerelle, ponti ed opere ingegneristiche in genere.
Fabbricati d'interesse storico od artistico	I fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina all'ex D.lgs 490 del 29.10.1999 e successive modifiche ed esenti da imposte ai sensi della l. 53 del 28.02.1983
Impianti e macchinari	Ai fini della presente polizza, nella partita Impianti e Macchinari si intendono compresi, a titolo esemplificativo, i seguenti cespiti: <u>Impianti Trattamento Acque:</u> Impianto di trattamento acque dell'ex Area Chimica Bianchi di proprietà del Comune di Rho, sito in via della Vallassa snc a Rho, e relative pertinenze; a maggior precisazione, senza limitare in alcun modo il perimetro dell'Assicurazione, rientrano altresì i 20 pozzi idrici che costituiscono la barriera idraulica e le opere interrate di collegamento (tubazioni e cavi) tra l'impianto e detti pozzi (19 realizzati nell'area a verde immediatamente ad ovest dell'impianto e 1 pozzo di "mitigazione" realizzato all'interno del

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

	parcheggio, nonché le opere interrato di collegamento (tubazioni e cavi) tra l'impianto ed il punto di scarico delle acque trattate nel fiume Olona, l'acquedotto, la torre dell'acquedotto, gli impianti acquedotto/acquedottistici, la presa acquedotto. <u>Piattaforma ecologica:</u> Piattaforma Comunale per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani della Città di Rho di via Sesia 21/23, di proprietà del Comune di Rho e gestita da A.Se.R. S.p.a., ivi compresi gli impianti e macchinari di pertinenza della stessa ed esclusi i rifiuti conferiti. Centro raccolta rifiuti ubicato in Via San Bernardo, ivi compresi gli impianti e macchinari di pertinenza ed esclusi i rifiuti conferiti. <u>Nonché le cabine acquedotto, le cabine elettriche e le cabine del gas.</u>
Dipendenti:	Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti: • i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione; • i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea;
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Danni consequenziali:	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti:	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Contenuto:	Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati o all'esterno dei medesimi ivi compresi i conduttori esterni, pluviali. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, supporti dati e programmi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza dal Contraente o da altro soggetto.

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

	Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi. Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente. Sono compresi anche i mezzi o veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente se richiamati nell'apposita scheda della Sezione n. 6. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, opere d'arte, libri, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati; merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizione "Fabbricati". Impianti di captazione ed adduzione, serbatoi tanto interrati che fuori terra, impianti di depurazione, trattamento e potabilizzazione, pompe sommerse, canalizzazioni, condutture, vasche ed in generale quant'altro a completamento e servizio dell'acquedotto. Canalizzazioni, condotte pozzetti, impianti di sollevamento e pompe sommerse e non, impianti di depurazione e trattamento delle acque, quant'altro a completamento e servizio della rete fognaria stessa. Sono altresì ricompresi i beni dell'assicurato posti per loro naturale collocazione all'esterno ovunque dislocati purché stabilmente fissati - ad esempio arredo urbano, rilevatori di velocità, impianti semaforici, Tred o similari, Impianti fotovoltaici. S'intende del pari inclusa la rete di illuminazione pubblica ovunque ubicata purché stabilmente fissata, per tale intendendosi la rete di alimentazione interrata e non, pali a sostegno dei corpi illuminanti (proiettori, gruppi ottici, cappe di chiusura ecc.), centraline, stabilizzatori, centralino di comando e quant'altro a completamento e servizio delle reti stesse, impianti di telesorveglianza o similari. Rientra nella presente definizione l'archivio documentale del contraente, intendendosi per tale sia quello in uso che quello
--	---

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

	storico.
Arredo Urbano:	Accessi di recinzioni temporanee per spazi di sosta attrezzati, pavimentazioni esterne e di spazi porticati, sedute, cestelli e contenitori portarifiuti, cassette postali, portabiciclette, dissuasori, fioriere, vasche fisse per il verde, pensiline, fontanelle, edicole, bacheche espositive ed informative, parapetti e recinzioni ecc.; pedane, componenti per la protezione e la delimitazione dei percorsi pedonali, guardrail, semafori e pali semaforici, transenne, cartellonistica con i relativi pali di sostegno, segnaletiche per cantieri, parapetti e ringhiere di percorsi e spazi con dislivelli o terrazzati, protezioni verticali di percorsi in genere, transenne temporanee (anche se non stabilmente fissate a terra) e componentistica di sicurezza per la delimitazione dei cantieri stradali, edili (anch'esse anche se non stabilmente fissate a terra), con esclusione di Manti stradali e semistradali.
Valori:	Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate.
Opere d'Arte - rientrante nella partita CONTENUTO - salvo diversa indicazione	Per opere d'arte s'intendono: • Sculture, gessi, stampe, disegni; • Quadri, dipinti, mosaici, arazzi; • Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici; • Monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere; • Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie; • Arredi, strumenti musicali, globi; • Reperti archeologici; • Arredi dei musei e degli altri palazzi comunali aventi carattere storico-artistico ed in generale ogni e qualsiasi oggetto o opera d'ingegno avente carattere storico e/o artistico e/o archeologico secondo quanto previsto dal T.U. sui beni culturali (D.Lgs. n.42/2004).
Inondazioni e/o alluvioni:	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Eventi Socio-politici:	Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.
Terrorismo e sabotaggio:	Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

	una sua parte.
Eventi Atmosferici:	Per eventi atmosferici s'intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.
Gelo	Il repentino abbassamento della temperatura che può provocare danni ai fabbricati o rotture negli impianti a servizio degli stessi.
Sovraccarico neve	Identificato con il Crollo (totale o parziale) o cedimento del Fabbricato provocato direttamente dal peso della neve.
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
Allagamenti:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Incendio:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione:	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Furto:	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
Guasti cagionati dai ladri	Eventuali guasti causati dai ladri, in occasione del furto o della rapina consumati o tentati accessi e aperture dei locali, alle parti del fabbricato che costituiscono i locali contenenti le cose assicurate e agli infissi posti a riparo degli stessi. Normalmente comprendono anche i danni inferti alle camere di sicurezza o corazzate e rispettive porte.
Rapina:	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

	sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Estorsione:	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Urto Veicoli	Danni diretti e materiali causati ai beni assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via o all'interno delle aree dell'assicurato, purchè non di proprietà dell'Assicurato. S'intendono compresi anche i danni a quei beni che per loro natura sono posti all'esterno, a titolo esemplificativo e non limitativo, come gli impianti semaforici, guardrail, centraline di rilevamento apparecchi di illuminazione, attrezzature sportive, arredo urbano.
Conduttori esterni:	Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l'esterno.
Attrezzature elettroniche:	A titolo esemplificativo e non limitativo • Hardware per elaborazione dati; • Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione; • Impianti antintrusione e simili; • Altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto non recintati, impianti semaforici, illuminazione pubblica ecc.), apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, ubicati nei fabbricati e/o immobili, del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente; • I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte.
Apparecchi ad impiego mobile:	Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

	servizio degli apparecchi ad impiego mobile.
Dati:	Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi
Software	Insieme dei programmi che gestiscono e specializzano il funzionamento di un elaboratore s. di base, il sistema operativo e l'insieme dei programmi che permettono all'elaboratore lo svolgimento delle sue funzioni di base s. compatibile, quello che può essere usato da un determinato sistema operativo sviluppo di s., progettazione di programmi per un determinato scopo applicativo.
Programmi:	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
Supporti dati:	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
Fenomeno Elettrico:	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc.
Impianti Fotovoltaici:	Impianti per la produzione di energia elettrica, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, trasformatori, cablaggi, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione a servizio dell'impianto nessuno escluso (compresi eventuali impianti di videosorveglianza e di allarme).
Aree boschive - Parchi	Aree boschive in piedi e legna tagliata, aree destinate a prato parco, foraggi; il bestiame, gli alberi in genere, anche di alto fusto, gli arredi floreali e arborei incluse spese necessarie all'abbattimento, rimozione e trasferimenti nelle aree attrezzate per il macero / distruzione.
Spese di Bonifica	Spese di bonifica, pulizia e sgombero di siti - nessuno escluso né eccettuato - e aree pertinenti ove l'Ente abbia competenza d'intervento per legge e/o per disposizioni amministrative di enti territoriali od agenzie da questi proposte

Art.2 - Attività e caratteristiche del rischio

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) S'intendono esclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, gli impianti e le reti, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad ASL o Aziende Ospedaliere pubbliche, ACER, Provincia e Società di servizi al territorio (ex-municipalizzate), esclusivamente se assicurate da tali soggetti per le medesime garanzie incluse nel presente contratto.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Il Contraente è, pertanto, esonerato dalla immediata comunicazione alla Compagnia delle nuove acquisizioni, a qualsiasi titolo intervenute, sempreché il valore delle stesse sia contenuto entro il limite del 30% delle somme assicurate, considerando le partite di polizza separatamente.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell'Unione Europea attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo. Tuttavia sia alla Società, sia al Contraente è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera inviata a mezzo PEC da inviarsi 150 giorni prima della suddetta scadenza.

Alla naturale scadenza del contratto, il Contraente si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo della presente assicurazione, alle medesime condizioni in essere, per un ulteriore anno; tale richiesta dovrà essere effettuata almeno 30 gg. prima della scadenza. La Società non potrà esimersi dal concedere tale rinnovo. Tale rinnovo non potrà essere richiesto laddove la polizza sua stata disdettata dalla Società nei termini contrattuali previsti.

È inoltre facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga tecnica della presente assicurazione finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 6 (SEI) mesi decorrenti dalla scadenza.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i **90 giorni** successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del **90° giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art.1901 del Codice Civile.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossioni, ai sensi del D.M. n. 40 del 18/1/2008, evidenziassero un inadempimento a carico del broker e/o della Società, il medesimo Broker e/o la Società si impegnano a garantire la copertura assicurativa anche durante il decorso delle verifiche effettuate dal contraente ai sensi di Legge. Inoltre il pagamento effettuato dal contraente direttamente all' Agenzia delle Entrate Riscossioni costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 - Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art. 8 della Sezione 5 della presente polizza - Leeway Clause - le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:

- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
- sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio anticipato.

b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Art.6 - Recesso per sinistro (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 150 giorni da

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 150 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 6 - Recesso per sinistro (Opzione migliorativa)

Non si applica al presente contratto.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC, mail, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art.15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società s'impegna a fornire al Contraente ogni sei mesi il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato all'Assicurato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 10,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art.16 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

Pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.17 - Clausola broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo MAG S.p.A., con sede legale in Roma, delle Tre Madonne n.12 iscritta al RUI - Sezione B - con il n. 400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società MAG S.p.A., e in particolare:

- a) Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- b) Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 30 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- c) La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 15 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
- d) Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker (su conto separato e dedicato di cui all'Art.117 del D.Lgs 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto) che provvederà al versamento agli Assicuratori.
- e) In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
- f) La polizza e le eventuali successive appendici dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- g) Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
- h) Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo fax o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- i) I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- j) Il Broker sarà remunerato dagli assicuratori aggiudicatari dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi sarà pari a quanto indicato nella convenzione tra Ente e Broker

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

ovvero pari al 2% (duepercento), applicata al premio imponibile e per ogni rata di premio pagata; tale remunerazione non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente / Contraente.

- k) Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- l) La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
- m) Ai sensi dell'Art.48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art.3 del Decreto. Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'Art.72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'Art.1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa. L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nei documenti di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del Dlgs 50/2016 e successive modifiche, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 - Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell'Art. 1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere di oltre il 150%, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 36/2023, la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all'art. 5 "Pagamento del premio - Termini di Rispetto".

La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio, sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.

Art. 20 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Comune di Rho	Polizza nr.	CIG
---------------	-------------	-----

La Società agisce quindi in qualità di "autonomo titolare" del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri dell'Ente ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art. 1 - Forma di copertura

Tutte le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art.1) - come la Partita "Contenuto" la cui forma è a P.R.A. (Primo Rischio Assoluto).

Art. 2 - Oggetto della copertura

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art. 3 della presente Sezione.

Art. 3 - Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

1) verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione; esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
- c) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- d) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- e) trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dei fabbricati del Contraente;

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

2) causati da o dovuti a:

- a) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- b) assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- c) crollo e collasso strutturale di fabbricati a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- d) interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- e) guasti meccanici, anormale funzionamento di macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- f) montaggio o smontaggio di macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 Sez. 1;
- g) deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, evaporazione;

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

- h) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di merci prodotte;
- i) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
semprech  non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sar  obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- j) dolo del Contraente/Assicurato o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante; la colpa grave dei medesimi nonch  dei loro dipendenti o di persone di cui debbano rispondere non pregiudica l'indennizzabilit  di eventuali sinistri, fatta eccezione per quanto previsto all'Art. 2 Sez. 5.
- k) furto/alterazioni/danneggiamento/perdita di dati e/o documenti, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi, virus, malware, haking);
- l) ordinanze di Autorit  o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari; salvo quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro";
- m) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno subiti dalle merci in refrigerazione;
- n) dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne e vasche;
- o) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- p) difetti noti al Contraente/Assicurato e suoi Amministratori, all'atto della stipulazione della polizza;
- q) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- r) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialit  delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente previsto dalla garanzia "Maggiori Costi";
- s) i danni di natura estetica, non determinati da sinistro indennizzabile;
- t) la Società non   obbligata in alcun caso per i danni verificatisi in occasione di manifestazioni di malattie trasmissibili e qualsiasi contaminazione da virus, batteri, funghi, muffe o altri microrganismi in genere; a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi

Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sar  obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Nessun assicuratore   tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore   tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

Art. 4 - Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

1. Opere d'arte, gioielli, pietre e metalli preziosi per la quota di valore singolo eccedente €. 20.000,00 oppure se assicurate da altra polizza;
2. Le opere d'arte se coperte da diversa e specifica polizza stipulata dal Contraente;
3. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
4. Enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate;
5. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere.

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

Art. 1 - Spese di demolizione e sgombero

La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" :

- Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
- La Società risponde delle spese necessarie di bonifica e decontaminazione dei Beni mobili ed immobili e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e abilitato, che l'Assicurato debba sostenere a seguito di un evento dannoso indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza di un importo pari a 300.000,00 (trecentomila/00) per sinistro e per anno. Si conviene che la presente condizione è prestata "A primo rischio assoluto" e, pertanto, non si farà luogo alla applicazione del disposto di cui 1907 del Codice Civile.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. 2 - Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni" anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro. Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni".

Art. 3 Mancato guadagno_ Danneggiamento TRED e/o Rilevatori di Velocità (non operante) (operante: opzione migliorativa)

Se i beni e nello specifico apparecchiature Statiche e non mobili per il rilevamento della Velocità di proprietà e/o in uso all'Assicurato subiscono dei danni diretti e materiali derivanti da un danno diretto (incendio, eventi atmosferici, atti vandalici e/o catastrofali) il cui effetto indiretto si tramuta in un mancato utile, la Società rifonderà all'Assicurato tale mancato guadagno sino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro ed € 5.000,00 per anno, applicando una franchigia di tre giorni sull'evento, nonché uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

In particolare, verrà rimborsata all'Assicurato una somma per ogni giorno di mancato servizio delle apparecchiature in oggetto, calcolata considerando la media giornaliera degli importi incassati dal Contraente:

- nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno d'esercizio dell'impianto: il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del sinistro per tutti gli impianti di proprietà e/o in uso all' Assicurato, oppure
- nel caso in cui il danno avvenga negli anni di esercizio dell'impianto successivi al primo: il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei mesi immediatamente antecedenti la data del sinistro per l'impianto danneggiato.

Art. 3/ Bis Mancato guadagno_ Impianti Fotovoltaici

La Società indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ove il macchinario stesso è ubicato, sempre che:

- a) tale sinistro sia indennizzabile a termini della presente polizza e il macchinario sia collegato alla rete;
- b) il macchinario sia dotato di almeno un sistema di controllo che consenta di rilevare e registrare l'interruzione o la diminuzione della produzione di energia elettrica.

Determinazione dell'indennizzo: si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti:

- a) Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
- b) Si verifica la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione;
- c) Si determina la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) (in kWh/g); Tale valore viene moltiplicato per la somma di c1 e c2 come sotto definiti (in €/kWh):
 - c1) Il prezzo di vendita al kWh alle ore 24 della data di accadimento del sinistro;
 - c2) Il valore dell'incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 19.02.07 relativo al Conto Energia, e sue successive modifiche;
- d) L'indennizzo complessivo sarà pari al prodotto così ottenuto, moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, fermi la franchigia ed il limite previsti all'Art. 14 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

Art. 4 - Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

Art. 5 - Spese peritali

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà al Contraente e/o all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art. 3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese peritali".

Art. 6 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art. 7 - Rottura di vetri e cristalli

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura, escluse rigature e scheggiature, di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. All'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art.3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

Art. 8 - Fenomeno elettrico

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti e conduttori esterni compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Fenomeno elettrico

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

Art. 9 - Maggiori costi

In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, ove l'Assicurato dovesse proseguire le attività svolte nei fabbricati danneggiati, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- installazione di condutture temporanee;
- noleggio attrezzature e veicoli;
- trasporto dipendenti;
- rimozione e trasporto di acqua e liquami;
- ecc.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Maggiori costi".

Art. 10 - Sovraccarico di neve

La Società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve, ghiaccio, grandine compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici, gazebo, tendostrutture ed al loro contenuto.
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

Art.11 - Gelo e/o ghiaccio

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo/ghiaccio che provochi la rottura di impianti idrici, termici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati a condutture installate all'esterno dei fabbricati o interrate;
- b) causati da rottura degli impianti verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro.

Art.12 - Eventi sociopolitici ed atti di Terrorismo e Sabotaggio

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, in caso di occupazione dei fabbricati assicurati che si protragga per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni (escluso Incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

per ottenere lo sgombero dei fabbricati.

Rimane altresì convenuto che relativamente ai danni materiali e diretti conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, la Società non indennizzerà i danni da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli e manovre.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Eventi socio-politici" e "Terrorismo e sabotaggio".

Art.13 - Eventi atmosferici

Premesso che la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, colpi di vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia, sono compresi anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.

La Società non risponde:

- Dei danni causati da cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
- dei danni subiti da:
 - insegne od antenne, gru, camini.
 - enti all'aperto non per naturale destinazione, baracche di legno e plastica.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Eventi atmosferici".

Art. 14 - Furto, rapina estorsione di valori

Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi; sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere.

Sono inoltre indennizzabili le perdite oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) di valore singolo non superiore ad € 10.000,00 sempreché non siano assicurati con altra polizza.

Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori dei dipendenti (non rientranti nelle disposizioni dell'Assicurato) con limite di € 500,00 / sinistro e anno.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione di valori".

Art 15 - Furto, rapina estorsione del contenuto / Guasti Cagionati dai ladri

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati nei fabbricati dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

- b) distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
- c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci;
- d) furto/danneggiamento di attrezzature, impianti, merci e/o componenti di fabbricati che per loro natura sono posti all'aperto e/o all'esterno dei fabbricati.

A condizione però che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b), c) e d), ne sia il responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento, o ne abbia l'interesse assicurativo, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione del contenuto".

Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. Quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati.

Inoltre, sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.

Sono ricompresi anche Enti di Terzi che si trovino nella disposizione dell'Assicurato, questi verranno indennizzati entro i limiti previsti nella Sez. n. 6.

Sono inoltre indennizzabili il furto e/o le perdite di beni dei dipendenti (non rientranti nelle disposizioni dell'Assicurato) nei limiti di cui di cui all'art.2 della sezione 6.

Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura che precede, verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 10%, con il massimo di € 500,00 per sinistro.

Art. 16 - Portavalori

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
- b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

servizio;

c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.

Ai soli effetti del presente art. 14 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza, i collaboratori in genere.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Portavalori".

Art. 17 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro / reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini della presente polizza. Resta inteso che l'Assicurato ha facoltà, con l'accordo della Società, di reintegrare tale importo con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento.

L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.

Art. 18 - Differenziale storico-artistico

Nel limite globale della somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. 6 della Sezione 5 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 19 - Anticipo indennizzi

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila euro). L'obbligazione della società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro,

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

semprech  siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo. L'acconto non potr  comunque essere superiore a € 1.000.000,00 (un milione di euro), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovr  essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennit  relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato potr  tuttavia ottenere un solo anticipo sul pagamento spettantegli, che verr  determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art.20 - Inondazioni, alluvioni ed allagamenti

Premesso che la Societ  risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, sono esclusi i danni:

- A. causati da mareggiate, maree, maremoti, umidit , stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- B. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
- C. a enti mobili all'aperto non per naturale destinazione;
- D. alle merci la cui base   posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal livello dei pavimenti.

A maggior precisazione di quanto sopra sono altres  compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione. La garanzia   prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Inondazioni, alluvioni, e allagamenti".

Art.21 - Guasti Macchine

A parziale deroga del disposto del punto 2) dell'Art.3 Sez.3 La Societ  si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di propriet  di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da guasto accidentale alle macchine ivi comprese le macchine elettroniche.

La Societ  non   obbligata ad indennizzare i danni:

- a) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- b) a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- c) di deperimento o logoramento che siano conseguenza dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonch  da ruggine, corrosione, incrostazione limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalit  delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonch  i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse.

Si precisa che rientrano in regolare copertura anche tutti quegli Enti/Beni e cose definiti come Attrezzatura Elettronica, che per loro destinazione sono posti all'aperto. La garanzia   prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Guasti Macchine".

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

Art.22 - Opere di fondazione

La Società risponde, in aggiunta alla liquidazione calcolata in base al disposto dell'Art.6 Sez.5 della presente polizza, delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

1. mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
2. leggi, regolamenti o ordinanze, statali o locali, che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati Quanto sopra applicabile anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Opere di fondazione"

Art. 23 - Oneri urbanizzazione - vincoli Autorità

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata, purché i Fabbricati stessi siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all'epoca della loro realizzazione.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Oneri di urbanizzazione"

Art. 24 - Grandine su fragili

Fermo quanto stabilito alla garanzia "Eventi Atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali causati da grandine a lastre in cemento-amianto, lucernari, vetrate e manufatti in plastica, anche se facenti parte di fabbricati aperti da uno o più lati.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Grandine".

Art.25 - Spese ricerca e riparazione del guasto

La Società risponde delle spese sostenute per la ricerca e riparazione dei guasti e/o difetti e/o rotture di tubazioni, raccordi, condutture impianti che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale, fino al limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza (Sez. 6).

Art.26 - Danni da movimentazione interna

Relativamente ai danni materiali ai beni assicurati direttamente causati da errori di manovra e movimentazione, la Società indennizzerà i danni materiali alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e movimentazione avvenuti esclusivamente all'interno delle aree di pertinenza delle ubicazioni assicurate.

La presente garanzia è prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Danni da movimentazione interna".

Art.27 - Franamenti, Smottamenti, cedimenti del terreno non dovuti a valanghe o slavine

La Società risponde dei danni dei danni materiali diretti subiti dalle cose assicurate causate da franamenti, smottamenti e cedimenti del terreno non dovuti a valanghe o slavine.

La Società non risponde:

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

- a) dei danni conseguenti a lavori stradali, riparazione o manutenzione dei fabbricati;
- b) dei danni a cose mobili all'aperto.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Frangenti e cedimenti del terreno".

Art.28 - Opere di miglioria e di adeguamento normativo

Qualora, in dipendenza di un sinistro, l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza.

L'indennizzo così determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse ripristinato la preesistente situazione, aumentato qualora l'Assicurato abbia sostenuto maggiori spese per migliorie e/o diversa costruzione di un importo pari al 30% dell'indennizzo, con il massimo di € 3.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.

Detta maggiorazione di indennizzo sarà riconosciuta solo nel caso in cui le migliorie apportate derivassero da impossibilità a procedere diversamente o da obblighi di adeguamento a normative cogenti (es. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Norme sulla riqualificazione energetica, Norme sull'abbattimento di barriere architettoniche, etc).

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro 30 giorni da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei 10 giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti:

- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 4 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art. 6 - Determinazione del danno

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base ai criteri come di seguito espressi: il costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
 - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - per le opere d'arte ed i valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art.2 della Sezione 6;
 - per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro;
- b) in caso di danno parziale:
 - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Per i **beni mobili - vedasi contenuto** - si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale, previsti da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base alla forma di garanzia a **Primo Rischio Assoluto**, forma di garanzia in base alla quale

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

l'assicurazione verrà prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati esistenti al momento del sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale ai sensi dell'art. 1907 del C.C.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori;
- d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C.;
- f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art.3 Sezione 3 della presente polizza;
- g) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni;
- h) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art.2 della Sezione 6;
- i) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque i) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque i), è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

La presente clausola non è operante per i danni da Furto/Rapina, che saranno indennizzati tenendo conto del valore commerciale del bene sottratto/danneggiato al momento del sinistro, detraendo il valore di eventuali recuperi.

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

Art. 7 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 30% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 30% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Art. 8 - Lee way Clause (non operante per la partita Contenuto)

Premesso che si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente;
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo;
- d) a comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. semprechè l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art.5 Sezione 2 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art 1907 C.C.

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

Art. 9- Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 10 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art. 11 - Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

In ogni caso, qualora in uno stesso evento sia riscontrabile l'applicazione di più scoperti e/o franchigie concomitanti, si conviene che verrà applicata una sola volta l'importo della franchigia/scoperto maggiore tra quelle previste.

Art. 12 - Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di soggetti terzi che possano collaborare con il Contraente (o di cui il Contraente si avvale), per lo svolgimento delle sue attività oppure utilizzare o frequentare a qualunque titolo locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione nei confronti del responsabile.

Il Contraente rinuncia preventivamente all'azione di surroga nei confronti di A.Se.R., soggetto gestore della piattaforma ecologica del Comune, fatto salvo il caso di dolo.

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 - Partite, somme assicurate e calcolo del premio (*)

(*) V.I. = Valore Intero / PRA = primo rischio assoluto

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1	Fabbricati a V.I. (di proprietà e/o in uso)	€ 348.321.054,00		
2	Fabbricati storici vincolati a V.I.	€ 20.698.952,00		
3	Impianti e macchinari	€ 7.549.826,00		
4	Contenuto a PRA	€ 5.000.000,00		
Totale				

Clausola di raccordo

Nel caso in cui, per motivi amministrativi, venisse emesso contratto separato a copertura della Partita "Fabbricati storici vincolati a V.I.", si precisa che i due diversi contratti verranno considerati contratto unico e che l'eventuale sinistro che dovesse coinvolgere entrambe le polizze deve essere gestito come sinistro unico, applicando quindi una sola volta i limiti di indennizzo previsti e gli eventuali scoperti e franchigie.

Si precisa inoltre che, nel caso in cui il sinistro venisse denunciato su uno solo dei due contratti, la denuncia avrà effetto su entrambi mantenendo il medesimo numero di sinistro ed escluso fin d'ora qualsiasi pregiudizio al riguardo.

Scomposizione del premio alla firma

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

Scomposizione del premio rate future

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

Art.2 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare i seguenti limiti generali:

Limite	Importo
Limite per sinistro e per anno /Stop Loss annuo	€ 100.000.000,00

E che agli indennizzi verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di **€ 2.500,00** per ogni

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

evento ad esclusione delle garanzie e casi sottoriportati.

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Beni Elettronici	20% della partita 4 (contenuto)	€ 500,00
Demolizione e sgombero	€ 1.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Perdita Pigioni	10% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno	Franchigia frontale
Danneggiamento T-Red e/o rilevatori di velocità	€ 50.000,00= per sinistro ed €. 100.000,00= per periodo assicurativo	Scoperto 10% minimo € 500,00
Onorari di architetti, professionisti e consulenti	€ 150.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Spese peritali	€ 150.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Ricorso terzi	€ 5.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Eventi sociopolitici	70% delle somme assicurate per ubicazione con un massimo di € 10.000.000,00 per sinistro/anno	Sc. 10 % minimo €. 10.000,00 per sinistro
Atti Vandalici	70% delle somme assicurate per ubicazione con un massimo di € 10.000.000,00 per sinistro/anno	Sc. 10 % minimo €. 2.500,00 per sinistro
Terrorismo e sabotaggio	70 % delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo di €. 10.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Sc. 10 % minimo €. 10.000,00 per sinistro
Eventi atmosferici	70% delle somme assicurate per ubicazione con il massimo di €. 10.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Sc. 10 % minimo €. 10.000,00 per sinistro
Inondazioni, alluvioni,	70% del valore di ricostruzione a nuovo di ciascun fabbricato assicurato e relativo contenuto, con il limite in aggregato per sinistro/anno e per tutti i fabbricati di € 10.000.000,00	Sc. 10 % minimo €. 10.000,00 per sinistro
Allagamenti	€ 5.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Franchigia frontale
Intasamento Gronde e Pluviali	€ 200.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
Furto, Rapina, Estorsione di Valori a Primo Rischio Assoluto	€. 50.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

Furto, Rapina, Estorsione del Contenuto a Primo Rischio Assoluto	€. 350.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo (con sotto limite di €. 30.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo per furto con destrezza)	Franchigia frontale
Guasti cagionati dai ladri	€. 50.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
Furto/danneggiamento di attrezzature, impianti, merci e/o componenti di fabbricati che per loro natura sono trasportati o posti all'aperto e/o all'esterno dei fabbricati, nonché apparecchiature ad impiego mobile.	€. € 150.000,00 per periodo assicurativo	Scoperto del 10% con minimo di € 1.000,00 per sinistro
Arredo Urbano	€ 15.000,00 per sinistro ed € 50.000,00 per periodo assicurativo	Scoperto del 10% con minimo di € 1.000,00 per sinistro
Furto beni e valori di dipendenti	€. 500,00= per sinistro e € 5.000,00 per periodo assicurativo	Nessuno
Beni di Terzi	€. 100.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
Portavalori	€. 15.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
Ricerca e riparazione danni da acqua condotta	€. 200.000,00. = per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
Terremoto	50% del valore di ricostruzione a nuovo di ciascun fabbricato assicurato e relativo contenuto, con il limite in aggregato per sinistro/anno e per tutti i fabbricati di € 10.000.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 15.000,00 per sinistro
Sovraccarico Neve	40% del valore di ricostruzione a nuovo di ciascun fabbricato assicurato e relativo contenuto, con il limite in aggregato per sinistro/anno e per tutti i fabbricati di € 3.000.000,00	Sc. 10 % minimo €. 5.000,00 per sinistro
Gelo/Ghiaccio	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
Grandine su fragili	€ 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Franchigia € 1.000,00 per sinistro
Rottura vetri e cristalli	€ 1.500,00= per singola lastra, €. 15.000,00= per periodo assicurativo	€ 250,00 per singola lastra
Fenomeno elettrico	€. 250.000,00= per sinistro e per anno	Franchigia frontale

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
Maggiori costi	€. 250.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuna
Differenziale Storico - Artistico	€. 1.500.000,00.= per sinistro e periodo assicurativo	Nessuna
Rete di illuminazione pubblica	€ 150.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Franchigia frontale
Danni ad Impianti Fotovoltaici	Il 70% del valore di ricostruzione a nuovo di ciascun impianto, con il limite in aggregato per sinistro/anno e per tutti gli impianti di € 100.000,00	Franchigia frontale
Mezzi o Veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico ubicati in magazzini o depositi di proprietà o in uso al Contraente	€ 100.000,00 per sinistro e periodo assicurativo, con il limite di € 20.000,00 per singolo mezzo	€ 1.000,00 = per sinistro
Guasti Macchine	€ 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro
Opere di Fondazione	€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Franchigia frontale
Oneri di Urbanizzazione	€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Franchigia frontale
Danni da movimentazione interna	€ 30.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Franchigia frontale
Franamenti, smottamenti	€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art.3 - Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.4 - Tracciabilità flussi finanziari

La Società Assicuratrice in relazione all'affidamento del presente servizio si assume tutti gli obblighi di competenza sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

Art.5 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

CLAUSOLA NO CLAIMS BONUS (Opzione migliorativa)
--

Premesso che il "rapporto tecnico (sinistri/premi)" di ogni annualità assicurativa (da intendersi 12 mesi solari continuativi) è il risultato della somma degli indennizzi liquidati più i sinistri denunciati ma non ancora pagati, diviso il premio imponibile di polizza, la Società riconosce al Contraente una compartecipazione al buon andamento della copertura nella misura di seguito riportata, da liquidarsi entro tre mesi da ogni scadenza annuale di polizza tramite bonifico bancario o assegno circolare bancario:

- Rapporto S/P pari a 0 = Bonus 20%
- Rapporto S/P pari o inferiore a 20% = Bonus 10%
- Rapporto S/P pari o inferiore a 35% = Bonus 5%

Resta inteso che in presenza di rapporto tecnico superiore al 35 % non verrà riconosciuta alcuna partecipazione agli utili.

Il Contraente potrà richiedere, in alternativa alla liquidazione in proprio favore, di utilizzare le somme realizzate a titolo di Bonus per il rimborso di franchigie ad esso eventualmente addebitate.

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

POLIZZA ALL RISKS Edifici/Edifici Storici

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) Possesso dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio del ramo assicurativo per il quale si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.;
- c) Detenere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, oppure operare in regime di libera prestazione di servizi (LPS) nel rispetto della vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa (in caso di partecipazione di Società in libera prestazione di servizi, l'istanza di partecipazione dovrà essere tassativamente corredata della indicazione delle strutture e dei punti di contatto per la gestione dei contratti e dei sinistri).

I suddetti requisiti, nel caso di partecipazione in R.T.I. devono essere posseduti in proprio da ciascuna Concorrente partecipante.

4) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Pena l'esclusione della procedura, l'operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente:

- d) **Avere realizzato una raccolta premi complessiva** nel ramo danni nell'ultimo triennio pari almeno a € 10.000.000,00 annui;
oppure, in alternativa
- e) **possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB** rilasciata da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.

Nel caso di R.T.I. il requisito:

- di cui al punto d) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso
- di cui al punto e) deve essere posseduto in proprio da ciascun componente del raggruppamento.

Per la comprova del requisito d) la Stazione Appaltante acquisisce copia dei bilanci o gli estratti dei bilanci, recanti l'indicazione della raccolta globale premi rami nel triennio considerato nel ramo oggetto di offerta; per il requisito e) la Stazione Appaltante acquisisce copia fotostatica del rating sopra indicato rilasciato dagli organismi indicati, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio siglata dall'O.E. che ne attesti la conformità all'originale.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- f) **Aver stipulato nell'ultimo triennio almeno 5 contratti** aventi ad oggetto il servizio assicurativo INCENDIO/ALL RISKS PATRIMONIO con amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, di durata non inferiore a 12 mesi.

Nel caso di R.T.I. il requisito di cui al punto f) deve essere posseduto in proprio da

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

ciascuna impresa partecipante.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	max 70 punti
Offerta economica	max 30 punti
TOTALE	100

Per il calcolo dei punteggi verrà presa in considerazione fino alla seconda cifra decimale, troncando le cifre successive.

L'offerta, pena l'esclusione, dovrà tassativamente riguardare l'intero lotto; offerte parziali non saranno prese in considerazione.

1) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito, sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella riportanti gli specifici criteri di valutazione delle offerte ed i relativi punteggi.

N°	LOTTO UNICO - POLIZZA ALL RISKS CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	Eliminazione clausola di recesso annuale (sez. 2 - art. 3) Eliminazione clausola di recesso per sinistro (sez. 2 - art.6)	+ 5,0 + 5,0
2	Sezione 4 Art.3 - inserimento garanzia "mancato guadagno danneggiamento rilevatori di velocità"	+ 5,0
3	Aumento Stop Loss annuo: ad € 125.000.000,00 ad € 150.000.000,00	+ 7,5 + 15,0
4	Franchigia per sinistro: riduzione ad € 2.000,00 riduzione ad € 1.000,00 riduzione della franchigia ad € 500,00	+ 2,5 + 5,0 + 7,5
5	Eventi atmosferici - riduzione del minimo scoperto ad € 7.500,00	+ 10,0
6	Inserimento clausola "No Claims Bonus" come da appendice al capitolato	+ 2,5
7	Disponibilità a rimborsare al Contraente il costo una tantum della stima del patrimonio immobiliare, effettuata da società di stima scelta dal Comune, fino alla concorrenza della somma di € 5.000,00	+ 5
8	Varianti migliorative (max 3) a testo libero (da 0 fino ad un massimo di 5 punti per ciascuna variante migliorativa, attribuiti discrezionalmente in funzione dell'effettivo e concreto miglioramento della copertura assicurativa)	+ 15
9	Varianti peggiorative (max 7) a testo libero: da - 0 fino ad un massimo di (- 5) punti per ciascuna variante peggiorativa, attribuiti discrezionalmente in funzione	- 35

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

	dell'effettivo e concreto peggioramento della copertura assicurativa.	
--	---	--

Relativamente alle varianti migliorative e peggiorative a testo libero offerte, il punteggio per ciascun lotto verrà attribuito come segue: la Commissione, all'unanimità, valutato l'effettivo concreto miglioramento/peggioremento della copertura assicurativa in dipendenza della variante proposta, attribuisce un coefficiente da 0 ad 1, tenuto conto delle varianti presentate, come da seguente tabella:

VARIANTI MIGLIORATIVE		VARIANTI PEGGIORATIVE	
Nessun miglioramento concreto	0	Nessun peggioramento concreto	0
Lieve miglioramento	0,25	Lieve peggioramento, poco significativo	0,25
Discreto miglioramento	0,50	Peggioramento che incide sulla copertura assicurativa riducendola sensibilmente	0,50
Buon miglioramento	0,75	Peggioramento che incide sulla copertura assicurativa, riducendola in modo deciso	0,75
Ottimo miglioramento	1	Peggioramento che incide fortemente sulla copertura assicurativa, riducendola notevolmente.	1

Tale coefficiente, individuato per ciascuna variante migliorativa e/o peggiorativa proposta, verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per la variante (migliorativa/peggioreativa) presa in esame, determinando in tal modo il punteggio massimo da aggiungere (per le varianti migliorative) o sottrarre (per le varianti peggiorative).

Ulteriori prescrizioni relative all'Offerta Tecnica: Clausole sanzioni internazionali (clausole OFAC) - Esclusione Rischio Cyber - Esclusione Malattie trasmissibili

Premesso che i Capitolati Tecnici di gara contengono apposite clausole denominate Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) è tuttavia consentito agli Operatori Economici (O.E.), nel rispetto dei provvedimenti e delle sanzioni applicati dalla Repubblica Italiana, dall'Unione Europea o da organismi internazionali, di proporre formulazioni differenti della clausola suddetta, ad integrazione o sostituzione di quanto previsto dai Capitolati Tecnici di gara, a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi. Tali differenti clausole non saranno considerate varianti peggiorative.

Analogamente, per le Clausole di esclusione del Rischio Cyber e malattie trasmissibili, laddove presenti nei capitolati, è consentito agli Operatori Economici (O.E.), di proporre formulazioni differenti ad integrazione o sostituzione di quanto già previsto dai Capitolati Tecnici di gara, a condizione ne vengano rispettati i contenuti prescrittivi. Tali differenti clausole non saranno considerate varianti peggiorative.

2) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA - punti 30

L'elemento economico sarà valutato un punteggio calcolato tramite la seguente formula:

$$PE(a) = (Pb - Pi) / (Pb - Pmin) \times \text{Punteggio economico massimo}$$

dove:

- PE(a) = punteggio economico assegnato al concorrente i-esimo;
- Pb = Premio annuale complessivo posto a base di gara;
- Pi = premio annuale complessivo offerto dal concorrente i-esimo
- Pmin = premio più basso offerto tra tutti i concorrenti.

Comune di Rho	Polizza nr..	CIG
---------------	--------------	-----

Sono ammesse esclusivamente, pena l'esclusione, offerte di ribasso rispetto alla base d'asta.

Qualora la scheda di offerta economica preveda l'indicazione anche degli importi di premio per singole partite/categorie/gruppi di rischio, in caso di discordanza tra la somma degli importi parziali e il totale offerto verrà preso in considerazione il totale offerto e gli importi parziali verranno ridefiniti proporzionalmente.

5) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il punteggio complessivo è determinato, per ciascun concorrente con la seguente formula:

$$PCF = PTF + PEF$$

dove:

- PCF= punteggio complessivo finale assegnato al concorrente
- PTF= punteggio finale assegnato al concorrente sul merito tecnico
- PEF= punteggio finale assegnato al concorrente sul prezzo

L'aggiudicazione sarà disposta a favore del Concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all'offerta tecnica e i punti assegnati all'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata mediante pec e contestualmente sulla Piattaforma. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, previa comunicazione ai concorrenti via pec e tramite piattaforma.